


Azienda Provinciale *per i Servizi Sanitari*
Provincia Autonoma di Trento

Servizio Territoriale
Unità Operativa 1 di Psicologia Clinica
Ambito Territoriale Centro Nord
Responsabile: Elena Bravi
Viale Verona – palazzina B – 38123 TRENTO
Tel. 0461 902100
psicologiaclinica.trento@apss.tn.it
distretto.centronord@pec.apss.tn.it

Prot.n.
Class.VI.2.3/

Trento, 23 marzo 2017

Ill.mo Presidente
Sigg. Consiglieri
Sigg. Consiglieri componenti Commissione IV
Spett. Consiglio Provinciale
Spett. Provincia Autonoma di Trento

Oggetto: Osservazioni in merito al disegno di legge n. 84 del 12 maggio 2015 “Registro della bigenitorialità” (Dr.ssa Elena Bravi, Direttore UO Psicologia Clinica, APSS)

Egregio Sig. Presidente, Egregi Consiglieri,

la scrivente dr.ssa Elena Bravi, Direttore dell’UO di Psicologia Clinica 1, esprime un forte plauso alla Provincia Autonoma di Trento per la sua attenzione ai diritti e ai bisogni dei minori.

In particolare, sul disegno di legge oggetto dell’attuale discussione, esprime un parere sostanzialmente favorevole, tuttavia sottopone a questo Consiglio Provinciale alcune considerazioni, nonché qualche precauzione.

E’ indiscutibile il principio etico in base al quale ogni bambino ha una legittima aspirazione ed un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ma appare importante sottolineare come tale diritto non possa essere garantito semplicemente dall’istituzione di un registro amministrativo, né l’eventuale istituzione di un tale strumento deve far diminuire l’attenzione sui bisogni dei minori in tal senso.

In particolare, va evidenziato come in caso di separazioni non particolarmente conflittuali, probabilmente l’utilità del registro si ridimensiona automaticamente, dato che il dialogo tra gli



Azienda con sistema di gestione certificato ISO 9001:2008




ex coniugi potrebbe, in tal caso, produrre gli stessi (se non migliori) risultati di condivisione genitoriale; dove, invece, come spesso si verifica, la separazione abbia comportato livelli molto elevati di conflittualità, non si può escludere il rischio che tale conflittualità venga esercitata e manifestata anche rispetto le informazioni ottenute dal registro. Questo perché il registro della bigenitorialità rimane un mezzo, uno strumento, la cui bontà dipende sempre dall'utilizzo che se ne fa e, si sa, sarebbe erroneo confondere i mezzi con i fini.

Ciò detto, entrando nel merito dell'articolato del DDL, pongo queste osservazioni e proposte emendative:

- All'Art. 1 "Registri per i diritti del minore alla bigenitorialità" inserire la specifica che questa proposta di legge rappresenta solo un atto amministrativo.
- All'Art. 2 "Caratteristiche dei registri", comma a) "...a richiesta di almeno uno dei due genitori cui è attribuita la responsabilità genitoriale", inserire l'aggettivo "piena", ("...cui è attribuita la piena responsabilità genitoriale"), evitando così non solo le situazioni di sospensione o decadenza, ma anche di affievolimento di tale responsabilità.
- All'Art. 2 "Caratteristiche dei registri", comma a) "...a richiesta di almeno uno dei due genitori cui è attribuita la responsabilità genitoriale". Non viene qui fatta nessuna menzione al **regime di affidamento del bambino (congiunto, condiviso, esclusivo)**, provvedimenti, questi, che possono anche sottendere qualche preoccupazione per l'interesse del minore.
- All'Art. 2 "Caratteristiche dei registri", comma d) "previsione che, in caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione al registro, il Comune proceda d'ufficio alla cancellazione dei dati che esso contiene". Da tale affermazione, ma nemmeno in seguito, non si evince **quali siano i casi di perdita dei requisiti**, ma soprattutto **CHI ha il dovere di notifica**; in particolare altri regolamenti comunali prevedono che sia lo stesso genitore, cui la responsabilità genitoriale è stata eventualmente sospesa dal Giudice a doverlo notificare al Comune. Appare evidente come questa procedura sia ad alto rischio di inadempienza, pertanto sarebbe opportuno che fosse lo stesso Tribunale a notificare al Comune eventuali provvedimenti di questo genere, considerate le importanti implicazioni che questi possono avere sulla vita del minore.
- Sarebbe importante esplicitare i **criteri di iscrizione e cancellazione** dal registro

Resto a disposizione per qualsivoglia chiarimento e porgo cordiali saluti

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma Trento
DISTRETTO CENTRO NORD
U.O. 1 PSICOLOGIA CLINICA
Direttore: Dott.ssa ELENA BRAVI
(Direttore UO Psicologia Clinica)



Azienda con sistemi di gestione certificato ISO 9001:2015

